



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento dell'arredo urbano nell'area del Centro storico per le attività commerciali artigianali e assimilabili



INDICE

ART.1	- OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
ART.2	- DEFINIZIONI
ART.3	- DISPOSIZIONI GENERALI
ART.4	- CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE
ART.5	- CARATTERISTICHE DEGLI ARREDI CONSENTITI
ART.6	- AUTORIZZAZIONE
ART.7	- OBBLIGHI
ART.8	- SANZIONI
ART.9	- RIMESSA IN PRISTINO
ART.10	- NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - ABACO DELLE TIPOLOGIE

- a) sedie e tavoli**
- b) ombrelloni**

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'ambito di applicazione del presente regolamento è il Centro Storico, così come perimetrato nel vigente Piano Regolatore Comunale e le aree adiacenti (TAV. A) .
2. Ai sensi degli art. 10 c. 4, lettera g) e lettera f) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: “ *Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico...omissis...Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):omissis...*
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
3. Il presente regolamento:
 - a) disciplina l'installazione di elementi di varia tipologia inerenti l'arredo urbano (su suolo pubblico e suolo privato), aventi lo scopo di potenziare la qualità delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e assimilabili (ad esempio attività artigianali quali gelaterie, pizzerie, ecc.) mediante la predisposizione di adeguati spazi esterni per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico, la tutela del tessuto urbano storico e dei beni storico-culturali che su di esso insistono, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, di riqualificazione dell'ambiente urbano e di promozione turistica;
 - b) determina i criteri per l'inserimento ambientale degli arredi e le caratteristiche delle strutture ammesse, nonché le procedure per il conseguimento delle eventuali specifiche autorizzazioni
4. Le norme del presente regolamento prevalgono, in caso di contrasto, in quanto disposizioni di maggior dettaglio, su tutte le norme e/o regolamenti comunali vigenti.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Sono elementi di **arredo urbano** o che comunque né integrano l'aspetto: l'insieme coordinato degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, elementi di copertura, altri elementi accessori, come di seguito classificati:

Arredi di base: tavoli, sedie

Elementi di copertura: ombrelloni e tende

Elementi accessori: stufe, cestini per i rifiuti, fioriere, lampade e luminarie, ecc..

2. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- “**suolo pubblico**”: oltre le aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita una servitù di uso pubblico;

- **“pubblico esercizio”**: esercizio abilitato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- **“esercizio di vicinato”**: esercizio abilitato alla vendita diretta al pubblico di generi alimentari per il consumo immediato;
- **“impresa artigiana”**: impresa di produzione e trasformazione alimentare che effettua la vendita diretta al pubblico;
- **“operatore commerciale”**: soggetto titolare di licenza di somministrazione o di esercizio di vicinato o di impresa artigiana;
- **“servizio competente”**: il servizio comunale abilitato al rilascio dell'atto, costituente concessione di suolo pubblico e/o eventuale titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento ipotizzato;

ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per la concessione del suolo pubblico.

1. In linea generale gli elementi di arredo urbano:

- non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale, né occultare la segnaletica stradale presente, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo:

- non devono interferire con le visuali prospettiche degli elementi architettonici di pregio

2. Non è consentita l'installazione permanente né difficilmente rimovibile degli elementi di arredo oggetto del presente regolamento.

3. Gli arredi collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfetto stato di conservazione e ben mantenuti onde garantire l'igiene, l'aspetto estetico, il decoro, la sicurezza e l'incolumità delle persone. Negli orari di chiusura del locale, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi e depositati nei locali dell'esercizio.

E' tuttavia consentito accatastarli a ridosso del proprio esercizio, negli orari di chiusura, nel caso si dimostri l'impossibilità di collocarli all'interno.

Le tende e gli ombrelloni devono essere chiusi al termine di ogni giornata.

Le disposizioni, di cui al presente comma, valgono anche per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

4. Nel caso di mancata rimozione dei manufatti da parte dell'esercente titolare, lo stesso incorrerà nella revoca della concessione di suolo pubblico, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste.

5. Le occupazioni di suolo pubblico di cui al presente comma sono soggette al Regolamento Comunale TOSAP.

6. Nelle aree soggette alle disposizioni del presente regolamento è vietato il posizionamento/esposizione/installazione di:

- scritte e loghi di sponsor, nonché elementi a scopo pubblicitario di qualsiasi genere e tipo;
- distributori automatici di giochi, dolciumi, caramelle e simili;
- giochi per bambini, videogiochi e altri intrattenimenti;
- qualsiasi forma di delimitazione di area in concessione ad eccezione di quelle imposte per garantire la sicurezza stradale. Tali elementi dovranno essere realizzati in materiale trasparente (plexiglas, altro) non ancorati al suolo;
- strutture finalizzate alla somministrazione, quali spinatrici, banconi, frigorifero, espositori, banchi di vendita esterni, ecc.;
- piani di appoggio al suolo (pedane) ad eccezione di quelli metallici finalizzati a regolarizzare minime pendenze che non comportino l'obbligo di installare delimitazioni finalizzate a garantire la sicurezza degli utenti, e nei limiti della compatibilità di elementi similari presenti ai margini;
- strutture chiuse o aperte di qualsiasi genere e tipo sia autonome che addossate agli edifici;
- installazione di impianti elettrici e relativi collegamenti;
- forme pubblicitarie posizionate su qualsiasi sostegno mobile.

ART. 4 - CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

1. Per quanto riguarda le richieste di occupazione del suolo pubblico e relativa collocazione di arredi, si fa riferimento alle aree individuate nella Tavola A e nella Tavola B allegate al presente Regolamento.
2. Nell'immediato fronte degli immobili vincolati, ai sensi del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii., le autorizzazioni saranno rilasciate previo parere dalla competente Soprintendenza.
3. Gli arredi devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. È consentita un'occupazione correlata alla proiezione del fronte dell'esercizio sullo spazio pubblico.
4. Lungo le strade veicolari l'occupazione del suolo pubblico è consentita a condizione che venga lasciato libero un passaggio non inferiore a metri 3,50.
5. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini, la richiesta di occupazione non potrà comunque eccedere i mq 50.
6. Nel caso di più occupazioni di suolo pubblico interessanti uno stesso fronte di fabbricati, le medesime dovranno risultare allineate rispetto al fronte medesimo.
7. Nelle aree a parcheggio devono essere assicurate corsie di manovra a servizio delle fasce di sosta di larghezza variabile tra m 3,50 per la sosta longitudinale a m 6,00 per la sosta perpendicolare al bordo della carreggiata, con valori intermedi per la sosta inclinata.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEGLI ARREDI CONSENTITI

Arredi di base - Tavoli, sedie

Tavoli e sedie, costituiscono gli elementi fondamentali per la progettazione dello spazio pubblico attrezzato al servizio di un esercizio di somministrazione e/o di un'attività abilitata alla vendita diretta al pubblico di generi alimentari per il consumo immediato. La selezione di tali elementi esige una particolare attenzione che, di là della prospettiva funzionale, si concentri sul sostanziale contributo alla qualità dell'immagine complessiva dello spazio occupato, anche in termini di ordine e armonia.

Pertanto, nella scelta e posizionamento degli arredi ed altri elementi consentiti dal presente regolamento, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

1. tavoli e sedie dovranno essere coordinati nei materiali, nel colore e nello stile ed avere forma semplice e lineare.
2. non è consentita la collocazione di arredi in plastica.
3. tavoli e sedie dovranno avere la struttura in metallo verniciato opaco. I colori consentiti sono grigio canna di fucile, avorio, beige.
4. I tavoli dovranno essere realizzati con materiale di pregio, avere struttura di ferro, a disegno semplice. I piani dei tavolini dovranno essere di metallo in ogni caso di fattura sobria ed elegante

Il concessionario potrà scegliere la tipologia degli arredi tra quelli presenti nell'abaco allegato al presente regolamento.

Elementi di copertura

Ombrelloni:

1. potranno essere previsti a sostegno centrale o a sbalzo su sostegno laterale con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione e di dimensioni congruenti agli spazi da servire, senza chiusure laterali di alcun tipo con dimensione massima di mq.10;
2. dovranno avere struttura di legno o metallica con telo in cotone di colore chiaro (ecrù, canapa, ecc.);
3. le basi zavorrate, se previste, dovranno essere esclusivamente in pietra arenaria o con elementi in metallo dello stesso colore scelto per gli tavoli e sedie.
4. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sugli ombrelloni, *(eccetto la denominazione del locale che dovrà comunque essere elegante, contenuta e discreta.)*

Tende

- devono avere caratteristiche tali da inserirsi correttamente nell'ambiente circostante con particolare riferimento all'edificio al quale sono eventualmente collegate. La realizzazione deve avvenire con tecniche e materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e curabilità, in particolare:

- la struttura deve essere dimensionata opportunamente per resistere agli sforzi a cui è sottoposta;
- le parti di struttura aggettanti sulla carreggiata stradale, indipendentemente dall'altezza di montaggio, devono essere retrattili e garantire sempre e comunque il passaggio del traffico veicolare di mezzi ordinari e di soccorso;
- devono essere realizzate in tessuto o materiale simile, non rigido;
- non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali e altre indicazioni di pubblica utilità, non devono costituire barriere architettoniche;
- non devono creare alterazione al prospetto edilizio o nascondere elementi di facciata di particolare pregio architettonico-decorativo;
- per quanto riguarda la colorazione delle stesse dovranno essere realizzate nelle tonalità chiare tipo ecrù, canapa, ecc.);
- per le specifiche tecniche si rimanda all'art. 101 del Regolamento edilizio comunale.

Non sono comunque ammesse:

- Tende sporgenti su portici o sottostanti gli spazi porticati
- Tende che tagliano le lunette o finestre sopra porta
- Tende provviste di fianchi
- Tende con telaio di sostegno rigido (*cioè non retrattile*)
- Tende che contengono pubblicità di sponsorizzazione (*eccetto la denominazione del locale che dovrà comunque essere elegante contenuta e discreta*)
- Tende con struttura portante in alluminio anodizzato
- Tende in materiale plastico, lucido o riflettente.

In caso di fronte unitario di facciata con disegno simmetrico o asimmetrico, la successione delle tende, anche per il medesimo esercizio, va scandita per ogni vetrina prevedendo una colorazione uniforme

Elementi accessori

Gli **irradiatori di calore** sono consentiti a condizione che siano dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento e omologati secondo le norme CE. Tali apparecchi devono comunque essere collocati in spazi aperti o ben areati e comunque, non dovranno creare intralcio e/o pericolo per gli utenti. Tutti gli elementi di arredo al contorno degli irradiatori di calore devono essere costituiti di materiali di classe di reazione al fuoco adeguata ai sensi di legge.

Impianti di condizionamento dei locali interni

Le unità esterne degli impianti di condizionamento dei locali interni non potranno essere collocate all'esterno delle facciate o sui balconi prospicienti la pubblica via, prediligendo l'utilizzazione di parti di facciata verso i cortili interni.

Gli impianti dovranno essere collocati all'interno delle bucatore esistenti senza sporgenze all'esterno e con mascherature tramite grigliati .

In caso di comprovata impossibilità ed in mancanza di alternative progettuali, potranno essere valutate in accordo con gli uffici competenti soluzioni alternative tali da minimizzare l'impatto esteriore.

Fioriere

È consentito il posizionamento di fioriere analoghe a quelle già presenti nel centro storico in acciaio corten.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, dovrà essere richiesta apposita valutazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 6.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso siano rispettati i modelli di arredo previsti dal presente Regolamento (Allegato 1), dovrà essere presentata esclusivamente richiesta di occupazione di suolo pubblico con indicazione della tipologia prescelta nel rispetto del precedente art. 5, allegando alla predetta richiesta una planimetria con l'individuazione degli spazi richiesti e documentazione fotografica degli arredi.
2. Nel caso di concessione di occupazione di suolo pubblico in essere gli arredi possono essere sostituiti/rinnovati previa comunicazione all'ufficio competente.
3. In caso di occupazioni in prossimità di intersezioni viarie, verrà richiesto il parere di competenza agli uffici preposti per valutare la sicurezza della manovra e non impedire la visuale di sicurezza dell'intersezione.
4. Nel caso siano proposte soluzioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento l'ufficio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico provvederà a richiedere parere alla Soprintendenza a seguito di propria istruttoria e valutazione di conformità;
5. La concessione di occupazione del suolo pubblico dovrà essere negata alle Ditte morose verso il Comune di Fano quanto a canoni, concessioni, TOSAP e TARSU, e verrà immediatamente revocata in caso di uso improprio delle aree.

ART. 7 - OBBLIGHI

1. Il titolare della concessione di suolo pubblico è tenuto a rispettare le disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di necessità di effettuare lavori da parte del Comune o di altri soggetti, o per manifestazioni di pubblico interesse, il titolare della concessione è tenuto all'eventuale rimozione immediata degli arredi, per il tempo strettamente necessario, a propria cura e spese, senza pretendere alcun risarcimento del danno o riconoscimento di alcun indennizzo.

ART. 8 - SANZIONI

1. Chiunque occupi suolo pubblico senza osservare le disposizioni contenute nel presente

regolamento, ovvero in caso di mancato rispetto del presente regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00€ a 500,00€ ed è obbligato alla rimozione degli arredi difformi.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico potrà comunque essere revocata in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento

ART. 9 - RIMESSA IN PRISTINO

In caso di cessazione dell'attività, di suo trasferimento o di mancato rinnovo dell'autorizzazione è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di ripristinare le cose e i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione degli elementi di arredo disciplinati dal presente regolamento.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Gli esercenti, aventi in concessione aree pubbliche in uso alla propria attività, dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
In caso di concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, con scadenza successiva ai 24 mesi dalla sua entrata in vigore, l'adeguamento dovrà avvenire al rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. Sono fatti salvi fino alla scadenza delle rispettive concessioni, i manufatti regolarmente autorizzati ed installati con il prescritto parere della Soprintendenza. In detti manufatti sono consentiti solo interventi di ordinaria manutenzione. Eventuali richieste di rinnovo della concessione dovranno seguire le disposizioni di cui all'art.6.
3. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio ai vigenti Regolamenti Comunali e alle altre Norme vigenti in materia.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti e/o provvedimenti comunali che siano con esso in contrasto o incompatibili.
5. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.